

Rilascio di certificati anagrafici e di Stato Civile

Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.

I certificati, quando richiesti all'ufficio anagrafe, devono essere rilasciati in bollo "sin dall'origine" (D.P.R. 642/72) per cui **il bollo è la regola, mentre la "carta semplice" è l'eccezione**, pena l'evasione del tributo di bollo.

Facendo l'autocertificazione, invece, non è dovuta l'imposta di bollo.

I certificati anagrafici di norma sono rilasciati in bollo (€ 14,62) tranne nei casi di esenzione.

Oltre al bollo devono essere versati i diritti di segreteria nella misura prevista.

Sono **soggette al bollo** anche le **autentiche delle firme** in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l'uso al quale le dichiarazioni sono destinate.

INFORMAZIONI GENERALI SU: Imposta di bollo e diritti di segreteria

Il **bollo** è una imposta riscossa dallo Stato in connessione alla formazione o all'uso di atti, certificati, registri o documenti individuati nella normativa vigente.

I **diritti di segreteria** sono un corrispettivo versato al Comune per una attività da esso svolta. La misura dei diritti di segreteria per le pratiche demografiche è fissata dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

L'articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce che sono SOLIDALMENTE OBBLIGATI al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso.

La responsabilità per il **mancato pagamento del bollo** ricade sul **richiedente, su chi ha firmato e sul funzionario** ricevente che non provvede a trasmettere l'atto irregolare all'Ufficio del Registro (ora Agenzia delle Entrate). La sanzione prevista va da 2 a 10 volte l'importo evaso più la marca da bollo prevista.

Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.